

ACCERTAMENTO

Voluntary disclosure senza ritorno

di **Nicola Fasano**

In un precedente intervento ([Collaborazione volontaria ai nastri di partenza](#)) si sono delineati i tratti essenziali della procedura di **collaborazione volontaria**. In attesa che il d.l. 4/2014 segua il suo *iter* di conversione e che l'Agenzia delle entrate adotti i modelli, con relative istruzioni, per la presentazione delle istanze, un aspetto deve essere evidenziato sin da subito: una volta attivata la procedura **non c'è più spazio per ripensamenti**.

Ciò in primo luogo perché, non essendoci almeno allo stato attuale, **alcuna forma di anonimato** l'Amministrazione finanziaria avrà a disposizione da subito il nome del contribuente che vuole far emergere i fondi esteri, nonché **tutta la documentazione** relativa ai vari periodi di imposta da regolarizzare.

Pertanto, qualora il contribuente non definisca il conseguente avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate o non raggiunga un accordo nell'ambito del procedimento con adesione, e, in ogni caso non provveda al pagamento in unica soluzione di quanto dovuto, è espressamente previsto che **i benefici**, a livello di riduzioni delle sanzioni amministrative e penali, dell'emersione **non si producono**. Anzi, viene stabilito che l'Agenzia delle entrate possa notificare, anche in deroga ai termini ordinari, un **nuovo atto di contestazione** con la rideterminazione della maggiore sanzione dovuta **entro il 31 dicembre dell'anno successivo** a quello di notifica dell'avviso di accertamento o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notifica dell'atto di contestazione.

Ed è ovvio che sarebbe anche **arduo pensare di impugnare** l'avviso di accertamento, in pratica elaborato sulla scorta della documentazione e delle precisazioni forniti dallo stesso contribuente, con margini di difesa in contenzioso davvero ridotti.

Ma anche quando la procedura va a buon fine, si deve tenere conto delle varie **comunicazioni** che si instaurano fra i diversi organi coinvolti nella procedura e non solo.

In primo luogo, il legislatore ha disposto che **entro 30 giorni dall'effettuazione dei versamenti**, l'Agenzia delle entrate debba comunicare alla **procura** la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, proprio in considerazione della particolare rilevanza nel procedimento penale degli effetti derivanti dal perfezionamento della procedura.

Inoltre, si prevede che l'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'amministrazione finanziaria

(in primis la Guardia di Finanza) concordano condizioni e modalità per lo **scambio dei dati** relativi alle procedure avviate e concluse. L'espressa previsione di questa comunicazione peraltro non lascia proprio tranquilli, in quanto se da un lato si potrebbe pensare ad una comunicazione finalizzata a coordinare l'attività dell'amministrazione finanziaria, **evitando duplicazioni** di controlli, dall'altro potrebbe assumere i contorni di un "campanello d'allarme". Soprattutto per i **soggetti terzi** in qualche modo coinvolti nella emersione (per esempio la società tramite cui sono stati illecitamente esportati i fondi) che nella versione attuale della norma, **non hanno alcuna forma di copertura**, né dal punto di vista penale né da quello amministrativo.

Non solo, un'altra comunicazione ad hoc è prevista qualora il soggetto che ha effettuato la voluntary disclosure **trasferisca**, successivamente alla presentazione della richiesta, **le attività oggetto di collaborazione volontaria** presso un altro intermediario localizzato fuori dall'Italia o dai Paesi UE o SEE. In tal caso, il contribuente è obbligato, **entro 30 giorni dalla data del trasferimento delle attività**, a rilasciare apposita **autorizzazione** all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite, affinché questo fornisca all'Agenzia delle entrate i dati utili a riscontrare il corretto assolvimento degli obblighi sul monitoraggio fiscale. Il contribuente inoltre, deve trasmettere, **entro 60 giorni dalla data del trasferimento** delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla metà dei minimi edittali previsti per le violazioni sull'RW.

In definitiva, l'adesione alla procedura va **valutata molto attentamente**, avendo riguardo non solo al passato, ma anche provando a "leggere" il futuro. A tal fine un ruolo decisivo, oltre che **delicato**, è svolto dal professionista (che assiste il cliente nelle operazioni di emersione) al quale spetta, fra l'altro, il non agevole compito di **anticipare** gli esiti dell'accertamento e **quantificare i costi dell'emersione** in termini di maggiori imposte e sanzioni dovute (nell'ambito delle imposte dirette e delle violazioni RW).